

19 giugno 2017

paradigmi



Fino al 3 luglio puoi donare 2 euro inviando un SMS solidale al **45515** per sostenere progetti dedicati alle persone in difficoltà socio-economica

Prossimamente

- ◆ Corsi di formazione obbligatoria per lavoratori in programma a Modena (formazione generale e specifica)
- ◆ Corsi per lavoratori e preposti su richiesta

ULTIME NOVITA' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Di seguito riportiamo le nuove disposizioni pubblicate sul sito web dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Con la **Delibera n. 4 del 22/03/2017** sono state fissate le nuove prescrizioni relative ai provvedimenti di iscrizione acquisiti elettronicamente attraverso il portale dell'Albo Nazionale. In particolare dalla categoria 1 alla categoria 6, la prescrizione n. 1 è stata sostituita dalla seguente: “durante il trasporto di rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

In definitiva le imprese durante il trasporto di rifiuti devono tenere a bordo degli autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti stessi:

- **La stampa del provvedimento di iscrizione dell'Albo Gestori Ambientali acquisito dal portale dell'Albo Nazionale;**
- **Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (come nel seguente esempio).**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____, legale rappresentante della ditta _____, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Data

Firma

La Circolare n. 411 del 6 aprile 2017 fornisce chiarimenti per il rinnovo dell'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, nel caso in cui la ditta debba rinnovare l'iscrizione in una diversa classe o sottocategoria, per effetto della Delibera n. 5/2016. Tale inserimento non produce effetti risolutivi per i rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.

La Circolare n. 413 del 6 aprile 2017 contiene invece indicazioni sui termini di presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione All'Albo. Le aziende iscritte sono infatti tenute a rinnovare l'iscrizione ogni 5 anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione (resa dalla Sezione regionale o provinciale) che attesti la permanenza dei requisiti previsti. La domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della data di scadenza dell'iscrizione.

La Sezione Emilia-Romagna ha intensificato i controlli sui veicoli immatricolati ad "uso proprio", in applicazione delle **Delibere del Comitato Nazionale n. 2 e 3 del 2015** (in vigore da dicembre 2015), con le quali vengono fissati i criteri da rispettare per l'uso di veicoli immatricolati ad uso proprio nelle categorie 1, 4 e 5.

Le imprese che intendono iscrivere veicoli ad uso proprio nelle categorie 1, 4 e 5 devono dimostrare il rispetto di una delle seguenti condizioni:

- **L'impresa svolge attività di commercio dei rifiuti** (regolarmente comunicata al Registro delle imprese competente), pertanto intende utilizzare mezzi ad uso proprio per il trasporto dei rifiuti speciali commercializzati (per commerciante di rifiuti si intende *"qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti"*, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, pertanto non rientra nella definizione di commerciante di rifiuti l'intermediario che trasferisce il rifiuto dall'impresa che lo produce all'impianto di smaltimento-recupero).
- **L'impresa gestisce un impianto di trattamento rifiuti che costituisce la sua attività prevalente** (risultante dall'autorizzazione provinciale) e intende utilizzare mezzi ad uso proprio per i trasporti a tale impianto.
- **L'impresa è un nuovo produttore di rifiuti**, ossia effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di tali rifiuti, intendendo trasportare i rifiuti trasformati con veicoli ad uso proprio.
- **L'impresa è un produttore iniziale di rifiuti**, in quanto prodotti dalla propria attività imprenditoriale, intendendoli trasportare con veicoli ad uso proprio (solo per le imprese che rientrano nella categoria 1).
- **L'impresa gestisce rifiuti RAEE in qualità di distributore di AEE, oppure di installatore o di gestore di centro di assistenza e intende trasportare i RAEE con veicoli ad uso proprio** (solo per le imprese che rientrano nella categoria 1).

Infine il 30 maggio sono state emesse le **Deliberazioni n. 6 e 7** che modificano i requisiti dei Responsabili Tecnici delle imprese: la nuova disciplina entrerà in vigore gradualmente (fino a ottobre non cambia nulla) poi i nuovi Responsabili Tecnici dovranno superare delle sessioni di esame per acquisire il titolo abilitativo, e ogni 5 anni sarà necessario superare un test di aggiornamento.

I responsabili tecnici esistenti potranno effettuare i **test di abilitazione a partire dal 2021**. Le materie di esame sono differenziate a seconda della categoria ma una parte dei quiz saranno su argomenti comuni. Sostanzialmente non sarà più necessario frequentare i corsi obbligatori con esame finale ma si sosterranno esclusivamente dei quiz presso le Sezioni Regionali.

RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI

I rifiuti speciali sono sempre un problema in termini di costi e di gestione per le aziende che li producono o detengono, per questo motivo dove possibile si tende a classificare certi residui di produzione come “sottoprodotti” ai sensi articolo 184-bis del Testo Unico Ambiente (D. Lgs. 152/2006). L’articolo (introdotto a fine 2010) prevede 4 condizioni che devono essere tutte soddisfatte per classificare una sostanza od oggetto come “sottoprodotto” e non come rifiuto:

- 1) *Deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- 2) *È certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- 3) *Può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- 4) *L’utilizzo soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.*

L’applicazione di questo articolo non è semplice né uniforme, per cui vi è sempre il rischio di contestazioni da parte degli enti di controllo.

Il **Decreto Ministero Ambiente 264 del 13 ottobre 2016**, entrato recentemente in vigore, tenta di uniformare l’interpretazione della classificazione e di fornire dei “criteri indicativi per agevolare” il riconoscimento della qualifica di sottoprodotto.

Il decreto introduce la facoltà di iscriversi, da parte sia del produttore sia dell’utilizzatore del sottoprodotto, in un apposito elenco pubblico presso la Camera di Commercio competente. L’iscrizione è gratuita. La documentazione che attesti le condizioni di applicabilità dei vari requisiti deve essere conservata per almeno 3 anni.

La condizione di “**certezza dell’utilizzo**” può essere dimostrata mediante rapporti commerciali documentati fra produttore e utilizzatore, una relazione descrittiva del ciclo produttivo, schede tecniche dei sottoprodotti. Queste fasi vanno gestite in maniera formalizzata, creando un vero e proprio sistema di gestione riconoscibile.

Per la condizione di “**utilizzo diretto senza trattamenti**” viene fornita la sola precisazione che non devono essere svolte pratiche integrative volte a modificare le caratteristiche ambientali-sanitarie del residuo, altrimenti diventa un trattamento di rifiuti.

I requisiti di “**impiego e di qualità ambientale**” vanno dimostrate mediante la compilazione della **SCHEDA TECNICA** e di una dichiarazione del produttore (secondo lo schema dell’Allegato 2) nel caso di cessione del sottoprodotto a terzi.

Le fasi di deposito e movimentazione dei sottoprodotti vengono normate ai sensi articolo 8, che prescrive regole di buona prassi di carattere generale.

L’Allegato 1 del decreto elenca le biomasse residuali destinate ad impiego energetico (biogas o energia elettrica) con le relative lavorazioni.

L’Allegato 2 riporta invece modelli di “Scheda Tecnica” e di “Dichiarazione di Conformità”

Sempre sullo stesso tema, si segnala che la **Regione Emilia Romagna ha istituito con delibera n. 2260 del 21 dicembre 2016 l’Elenco regionale dei sottoprodotti**.

E’ quindi istituito anche presso la Regione un Elenco Pubblico, per il quale sono stabilite le modalità di iscrizione volontaria. Fra i primi sottoprodotti inseriti nell’elenco sono i noccioli di pesca ed albicocca da riutilizzare nell’industria alimentare, cosmetica e



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



Metti "mi piace" sulla
nostra pagina
Facebook per avere
queste informazioni
in tempo reale

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

farmaceutica o trasformati in energia per gli impianti di combustione e biogas, e il sale usato nella preparazione delle carni e reimpiegato come antigelo sulle strade.

Acustica: cambia la figura del "tecnico competente"

Con i **Decreti Legislativi n. 41 e 42** emanati lo scorso 17 febbraio (in vigore dal 19 aprile 2017) sono state apportate alcune modifiche riguardanti l'inquinamento acustico, in particolare:

- Modifiche alla normativa sulla certificazione delle macchine e attrezzature funzionanti all'aperto (macchine semoventi, da cantiere e simili, che devono essere messe in commercio accompagnate da informazioni sulla rumorosità e in molti casi sono soggetti a livelli massimi di emissione sonora);
- Modifiche alla normativa sul rumore ambientale di derivazione europea (Direttiva 2002/49, recepita in Italia nel 2005 e che riguarda le grandi infrastrutture);
- Modifiche alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico - Legge 447/1995 - che governa i limiti di rumore su cui si confrontano quotidianamente cittadini e imprese.

E' quest'ultima la parte più rilevante, anche se la modifica di alcune definizioni non avrà effetti pratici fino a quando non saranno rivisti i decreti applicativi. Quello che è certo è che dopo anni di immobilismo viene stimolata nuovamente la materia, e saranno emanati nuovi decreti per normare gli impianti sportivi, gli impianti eolici, gli eliporti e altre strutture e infine gli spettacoli dal vivo, materia molto vivace sulla quale normalmente si richiedono autorizzazioni in deroga sulla base di normative regionali, ma che potrebbero essere meglio inquadrate se ci fosse una norma nazionale di riferimento.

Altri aspetti interessanti riguardano il raccordo fra la normativa nazionale e quella europea, che prevedono dei limiti espressi con riferimento a fasce orarie diverse: una apposita commissione dovrà occuparsi di rendere coerenti fra loro queste due diverse normative.

Da ricordare anche che sono state aggiornate le sanzioni per chi non rispetta i limiti acustici e per chi non ottempera ai provvedimenti dell'autorità competente. Si tratta di un sostanziale raddoppio, ad esempio le imprese che superano i valori limite rischiano il pagamento di una multa da 1.000 a 10.000 Euro.

L'aspetto invece maggiormente interessante nell'immediato è la disciplina del "**Tecnico competente in acustica**", cioè il professionista abilitato per occuparsi della materia dell'acustica ambientale. Il D. Lgs. 42/2017 introduce un elenco unico nazionale (che verrà aggiornato dalle regioni) con l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento per tutti i tecnici. Inoltre viene reso obbligatorio un corso di abilitazione da 180 ore per tutti i nuovi tecnici che sostituisce l'esperienza lavorativa prevista originariamente. Infine vengono modificati i titoli di studio richiesti per essere iscritti nell'elenco. L'accesso a questa professione diventa quindi un po' più selettivo, e la necessità di frequentare i corsi di aggiornamento pena la cancellazione dovrebbe portare ad una "scrematura" degli elenchi regionali dei tecnici, attualmente ricchi di professionisti che di fatto esercitano solo saltuariamente questa specialità, e quindi non hanno neanche modo di mantenersi aggiornati.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.